



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova
Piazza della Libertà 47

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 114/98 - Legge Regionale 1/2007)

Approvato con Deliberazione n. 64 del 28 novembre 2024 adottata con i poteri del Consiglio Comunale

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Obblighi, funzioni e compiti in capo al Comune

Art. 4 - Determinazione delle aree, con relativi posteggi, destinate all'attività commerciale

Art. 5 - Limiti e Divieti

Art. 6 - Corresponsione dell'importo dovuto per occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti solidi urbani

Art. 7 - Carta di esercizio e Attestazione annuale

Art. 8 - Sanzioni amministrative

Art. 9 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione

Capo II - Commercio in forma itinerante

Art. 10 - Soggetti abilitati - Zone vietate

Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di commercio in forma itinerante

Art. 13 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante

Capo III - Commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione

Art. 14 - Autorizzazione e concessione

Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 16 – Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 17 – Subingresso nella titolarità dell'azienda

Art. 18 - Deleghe all'esercizio dell'attività

Art. 19 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 20- Rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere promozionali e iniziative straordinarie

Art. 21 - Accesso e circolazione nelle aree di mercato e sulle fiere

Art. 22 - Procedure di spunta - assegnazione posteggi occasionalmente non occupati

Art. 23 - Obblighi degli operatori di spunta

Art. 24 – Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Capo IV - Disposizioni per il mercato settimanale

Art. 25 - Localizzazione e tipologia

Art. 26 - Orari di funzionamento del mercato

Art. 27 - Assegnazione posteggi vacanti

Art. 28 - Modalità di gestione dei posteggi

Capo V - Disposizioni per il mercato giornaliero

Art. 29 - Localizzazione e tipologia

Art. 30 - Orari di funzionamento del mercato

Art. 31 – Rilevamento presenze e assenze

Capo VI - Produttori agricoli

Art. 32 - Aree riservate in occasione del mercato settimanale

Art. 33 - Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione

Art. 34 - Attestazione di produttore agricolo

Art. 35 - Obblighi e prescrizioni

Art. 36 - Occupazione posteggi temporaneamente liberi

Capo VII – Posteggi fuori mercato

Art. 37 - Localizzazione e tipologia

Capo VIII – Fiere

Art. 38 - Fiera dell'Agricoltura

Art. 39- Fiera dell'Ascensione

Art. 40 - Fiera della Trinità

Art. 41 - Fiera del Carmine

Art. 42 - Fiera di Santo Stefano

Art. 43 - Fiera di San Simone

Art. 44 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

Art. 45 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Capo IX - Norme transitorie e finali

Art. 46 - Sanzioni

Art. 47 - Prima applicazione del nuovo regolamento

Art. 48 - Responsabilità per danni

Art. 49 - Pubblicità del regolamento

Art. 50 – Norme di rinvio

Art. 51 - Abrogazioni

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della Legge Regionale 2 gennaio 2007 e s.m.i., del D.lgs 59/2010 e di ogni normativa intervenuta:

- a) su posteggi dati in concessione per il periodo previsto dalla normativa vigente relativamente a:
 - Mercato giornaliero alimentare e non alimentare
 - Mercato settimanale alimentare e non alimentare con area riservata ai produttori agricoli
 - Posteggi fuori mercato
 - Fiera dell'Agricoltura
 - Fiera dell'Ascensione
 - Fiera della Trinità
 - Fiera del Carmine
 - Fiera di Santo Stefano
 - Fiera di San Simone
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante così come disciplinato dal Capo II del presente regolamento.
- c) su posteggi dati in concessione per periodi limitati, in occasione di manifestazioni ed avvenimenti estemporanei e non caratterizzati da periodicità come successivamente disciplinati dal presente regolamento.

L'ubicazione e la delimitazione dell'area occupata da ciascun mercato o fiera è riportata nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi dell'art. 27 della L.R 1/2007 comma 1, ed ai fini del presente regolamento si intendono:

- per commercio su aree pubbliche la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
- per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per mercato l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio per uno o più o tutti i giorni della settimana o mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti o bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

- per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune;
- per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per autorizzazione l'atto che consente l'esercizio dell'attività di vendita su posteggio o in forma itinerante, rilasciato dal Dirigente del Settore del Comune sede del posteggio o, per il commercio itinerante, del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se Società.
- per carta di esercizio il documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, iscrizione all'INPS, INAIL se necessario e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore
- per attestazione annuale il documento rilasciato dal Comune ovvero dalla CCIAA, da allegare alla carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni.
- per presenze in un mercato, il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, **purché ciò non dipenda da sua rinuncia**.
- per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera (nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisirà con la partecipazione per l'intera durata della manifestazione);
- per posteggi fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area di proprietà pubblica o su area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicate in zone non individuabili come mercati;
- per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- per spuntista, l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3

Obblighi, funzioni e compiti in capo al Comune

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

In conformità alla Legge Regionale 1/2007 e s.m.i., la regolamentazione per il commercio su aree pubbliche contiene in particolare:

- la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
- l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti ed eventuali posteggi fuori mercato;
- l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
- la riserva dei posteggi;
- gli eventuali criteri o modalità per lo spostamento di mercati o fiere per motivi di carattere igienico-sanitario, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse;

- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche svolte su posteggio dato in concessione per il periodo previsto dalla legge o su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
- la definizione delle modalità di assegnazione dei posteggi, compresi i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti e per i soggetti portati di handicap;
- la definizione delle norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche di rilascio, definendo il termine del silenzio-assenso, nonché le norme atte a garantire la trasparenza, snellezza e partecipazione al procedimento;
- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a subingressi, reintestazioni, sospensioni e decadenze del titolo autorizzatorio;
- la disciplina del funzionamento dei mercati e fiere svolti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4

Determinazione delle aree, con relativi posteggi, destinate all'attività commerciale

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2007 e s.m.i., l'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati/fiere devono corrispondere ad esigenze di diversificazione della rete commerciale distributiva al fine di assicurare un miglior servizio all'utenza.

Tali interventi, deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, terranno conto:

- delle caratteristiche del territorio;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- delle norme in materia di viabilità;
- delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore artistico, archeologico, storico ed ambientale;
- delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
- della densità della rete distributiva;
- della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante
- di altri motivi di pubblico interesse.

Il Comune, con l'atto che dispone l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento di un mercato/fiera, è tenuto a:

- dotare il mercato dei necessari servizi;
- prevedere adeguati spazi di accessibilità;
- dotare, per quanto possibile, la struttura mercatale di spazi per posteggi idonei a contenere anche automezzi a negozio, questi ultimi solo nel numero attualmente previsto;
- istituire ai sensi dell'art. 33 della L.R. 1/2007 e s.m.i., posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) alle seguenti condizioni:
 - a) i soggetti portatori di handicap non possono cedere il posteggio loro riservato;
 - b) i soggetti portatori di handicap non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato o fiera;
 - c) i soggetti portatori di handicap, già titolari di concessione, non potranno essere inseriti nelle graduatorie degli spuntisti.

Il Comune può procedere alla riduzione delle aree eliminando i posteggi privi di titolare. La soppressione e/o il trasferimento di mercati o posteggi, impone al Comune di garantire ai titolari dei posteggi, nella stessa o in altra area mercatale presente sul territorio comunale, una superficie di vendita equivalente.

Il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

Art. 5 **Limiti e divieti**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche ed in particolare quello dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie e a quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì disciplinata dalla vigente normativa.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forme diverse da quelle indicate dall'art. 1.

Art. 6 **Corresponsione dell'importo dovuto per occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti solidi urbani**

La corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione suolo pubblico e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta, con esclusione dei soli esercenti il commercio in forma itinerante, nelle forme e nelle soluzioni previste dai vigenti regolamenti, in base alle tariffe per le occupazioni temporanee approvate dall'Ente, da conteggiarsi in relazione alla superficie del posteggio, ed in base a quanto disposto dai rispettivi regolamenti vigenti per la riscossione di tali entrate.

Per le autorizzazioni di posteggio su mercato, il pagamento deve essere anticipato annualmente alle scadenze stabilite dai predetti regolamenti.

Per le autorizzazioni di posteggio per fiere il pagamento deve avvenire entro la giornata della manifestazione così come per gli spuntisti per fiere e mercati.

In caso di affitto e/o gestione dell'azienda, la responsabilità del pagamento di quanto dovuto è solidale tra il proprietario e l'affittuario e/o gestore.

In caso di mancato pagamento gli operatori titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche per fiere e manifestazioni temporanee non possono esercitare la loro attività.

Gli operatori titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in aree mercatali, in caso di mancato pagamento, incorrono nella revoca dell'autorizzazione/concessione come specificato nel successivo articolo 9.

Art. 7 **Carta di esercizio e Attestazione annuale**

Ai sensi dell'art. 36*bis* della L.R. 1/2007 e s.m.i. l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e per gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta modifica.

I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi previsti dall'Attestazione annuale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, di cui al successivo art. 17 del presente regolamento, è subordinato alla presentazione della Carta di Esercizio e dell'Attestazione Annuale da parte del cedente e del nuovo concessionario.

La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione nella quale si è ottenuto il titolo autorizzatorio al commercio su aree pubbliche, non costituisca presupposto per l'esercizio dell'attività.

Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello stato membro d'origine.

Art. 8 **Sanzioni amministrative**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è sanzionato col pagamento di una somma da € 2.500 (Euro duemilacinquecento/00) a € 15.000 (Euro quindicimila/00), al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci nonché degli automezzi usati dai sanzionati, quando l'operatore eserciti:

- senza la prescritta autorizzazione;
- senza i requisiti di cui all'art. 12 e 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;
- nel caso di commercio itinerante, nelle zone interdette dal Comune e oltre il tempo stabilito;
- senza il nulla osta delle autorità marittime, se l'attività è svolta su aree demaniali marittime.

In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza i requisiti previsti dalla normativa vigente, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 (Euro duecentocinquanta/00) ad € 1.500 (Euro millecinquecento/00). Tale sanzione è comminata al titolare dell'autorizzazione.

A chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune nel Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo IV della L.R. 1/2007 "Testo Unico del Commercio" e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 250 (Euro duecentocinquanta/00) a € 1.500 (Euro millecinquecento/00).

Come previsto dall'art. 143 comma 3*bis* della L.R. 1/2007 e s.m.i., a chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione Annuale, previste dall'art. 36*bis*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 2.000 (Euro duemila/00), il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché i mezzi usati dai sanzionati, ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

Qualora non venga esibita la Carta di Esercizio e la relativa Attestazione Annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi dell'art. 36*bis* comma 4 della L.R. 1/2007, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento della somma da € 100 (Euro cento/00) a € 500 (Euro cinquecento/00).

La stessa sanzione si applica anche all'operatore che non abbia provveduto all'aggiornamento della Carta di Esercizio entro 90 (novanta) giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

Come previsto dall'art. 143 comma 3^{ter} della L.R. 1/2007 e s.m.i. a chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la carta di Esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 36^{bis} della sopramenzionata Legge Regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600 (Euro seicento/00) a € 3.000 (Euro tremila/00). In questo caso il Comune procede a richiedere la regolarizzazione della posizione contributiva entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali procede alla sospensione dell'autorizzazione per due mesi, senza computare le assenze maturate in questo specifico periodo.

In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività di vendita di cui al successivo articolo 9.

Le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti nel presente regolamento, che siano contemplate e sanzionate dalla legislazione vigente in materia di commercio o eventuali disposizioni specifiche, sono contestate con le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Art. 9 Revoca o sospensione dell'autorizzazione

Il provvedimento di sospensione dell'attività di vendita, non superiore a venti giorni (pari a tre settimane per il mercato giornaliero, tre giornate di mercato settimanale, una edizione della fiera), è disposta dal Comune secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. 114/98, in caso di recidiva.

La recidiva si concretizza qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, per quanto riguarda il mercato settimanale, per due volte consecutive in caso delle fiere, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Viene sempre disposta la diffida per tutte quelle violazioni che non comportino la sospensione o la revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata dal Dirigente del Servizio Attività Produttive:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, anche nei casi di subingresso. In tal caso, su richiesta dell'interessato, il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità.

b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio:

- 1) per mancato pagamento dell'importo dovuto per occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti come previsto nei rispettivi regolamenti di tali entrate, accertato dal Servizio Tributi e comunicato dallo stesso al Servizio Attività Produttive;
- 2) per mancato utilizzo del posteggio medesimo accertato dal Servizio P.M. e comunicato dallo stesso al Servizio Attività Produttive;

Il mancato utilizzo si verifica:

- in riferimento ai mercati: al verificarsi di assenze per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, in ciascun anno solare:
 1. per il mercato a cadenza giornaliera tale periodo corrisponde a numero centoquattro giornate di mercato;
 2. per il mercato settimanale tale periodo corrisponde a diciassette giornate di mercato;
 3. per i posteggi stagionali tale periodo corrisponde a cinquantadue giornate;
 4. per i posteggi isolati annuali tale periodo corrisponde a centoquattro giornate;
- in riferimento alle fiere: al verificarsi di assenze per un numero superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Sono da escludere nel computo le assenze per malattia, gravidanza del titolare. Tale esclusione viene applicata a condizione che la comunicazione relativa all'assenza, corredata delle certificazioni mediche giustificative attestanti quanto, sia trasmessa tempestivamente e comunque non oltre la seconda giornata di assenza per il mercato mentre per il mercato settimanale e le fiere la comunicazione deve pervenire all'Ufficio protocollo di questo Comune nei tre giorni successivi alla data di svolgimento.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati e fiere, anche concessi in deroga al calendario stabilito, che per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo.

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'art. 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i.

d) nel caso in cui, trascorsi due mesi dal provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 143 comma 3^{ter} della L.R. 1/2007, l'interessato non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Sia per la revoca che per la sospensione, il Dirigente del Servizio competente comunica l'avvio del procedimento all'interessato il quale può produrre nel termine di trenta giorni eventuali scritti, memorie difensive, o regolarizzazione di quanto richiesto.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso dal Dirigente del Servizio entro trenta giorni dall'eventuale acquisizione degli scritti difensivi rispetto all'avvio del procedimento o dalla scadenza del medesimo senza che l'interessato abbia prodotto memoria e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

I provvedimenti di revoca o sospensione si applicano anche per le violazioni commesse da persone delegate in base all'articolo 18 del presente regolamento.

CAPO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 10 Soggetti abilitati – Zone vietate

Nell'ambito del territorio comunale, salvo limitazioni e divieti di cui al presente capo, il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante sono consentiti ai soggetti in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e all'art. 34 della L.R. 1/2007 e s.m.i..

La qualità di operatore itinerante è comprovata esclusivamente dalla presentazione del titolo autorizzativo in originale.

Il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante per conformazione e geometria degli spazi pubblici, per motivi di pubblico interesse e per motivi connessi alla circolazione ed alla sicurezza stradale, sono vietati nelle seguenti zone:

- ZONA 1: CENTRO STORICO DI LAVAGNA (come da planimetria allegata)
Le Vie di confine sono considerate con entrambi i lati all'interno della zona 1
- ZONA 2: CENTRO STORICO DI CAVI (come da planimetria allegata)
Comprendente Via Lombardia e la Strada Statale sino all'angolo con Via Modena, Salita Sant'Erasmo, Salita Paradiso, Il Borgo completo di Cavi con esclusione della zona litoranea e con esclusione di Via del Cigno.
- ZONA 3: VIA DEI DEVOTO E PIAZZA MILANO (come da planimetria allegata)

- ZONA 4: IL PORTO E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE COMPRESO L'AREA NOTA COME SOVRAPIASTRA (come da planimetria allegata)

Le planimetrie allegate, che fanno parte integrante del presente Regolamento, completano la descrizione delle singole Zone.

Il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante sono altresì vietati:

- nelle aree del demanio marittimo;
- nel raggio di 400 metri dall'entrata del pubblico esercizio sito in Via Aurelia civ. 33 (ex. Sol Levante) dalle ore 24:00 alle ore 6:00.

E' fatto divieto di esercitare il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza non superiore a 500 metri.

Art. 11

Modalità di svolgimento dell'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

Nell'esercizio del commercio in forma itinerante la merce non può essere esposta su banchi esterni al mezzo e non può essere posata sul suolo pubblico.

L'utilizzo di veicoli o mezzi destinati al trasporto ed esposizione della merce è consentito a condizione che la sosta degli stessi sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non generi pericolo alla pubblica incolumità.

Gli operatori che svolgono attività in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore che ne ha fatto richiesta. Ultimata la vendita devono rimettersi in movimento.

Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza e le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di commercio in forma itinerante

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è presentata da persona residente nel Comune di Lavagna o, in caso di società di persone, dal legale rappresentante, se essa ha sede legale nel Comune.

La domanda deve essere presentata tramite il portale SUAP "*Impresainungiorno*";

Il Comune si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

Art. 13

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Il titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, è tenuto a darne comunicazione; nel medesimo termine, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale.

Il titolare, in caso di assenza, può delegare l'esercizio dell'attività, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007. In questo caso ai fini di consentire il controllo non è consentita assenza temporanea.

CAPO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Art. 14

Autorizzazione e concessione

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, dato in concessione per la durata prevista dalla normativa vigente, è rilasciata dal Comune sede del posteggio in base ad apposito bando di concorso comunale.

Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera, anche se non gestiti direttamente.

La relativa acquisizione può avvenire a seguito di trasferimento di azienda commerciale in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, ovvero attraverso la partecipazione a procedura concorsuale di assegnazione.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

Le autorizzazioni/concessioni di posteggio nell'ambito di mercati e fiere saranno rinnovabili secondo la normativa vigente al momento della scadenza.

Nel caso in cui l'area, sulla quale insiste la concessione, non fosse di proprietà comunale, la durata della concessione sarà vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Tale vincolo dovrà essere chiaramente indicato al momento del rilascio della autorizzazione/concessione.

Art. 15

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche con concessione di un posteggio (siano essi nell'ambito di un mercato o di una fiera o posteggi isolati) viene rilasciata in base ad apposito bando cui potranno partecipare operatori del commercio su aree pubbliche.

Il bando verrà approvato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità dei posteggi e deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'Albo Pretorio online del Comune.

Viene emesso un apposito bando per ogni procedura concorsuale con la quale sono assegnati i posteggi ubicati su uno stesso mercato o fiera.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale a ciascun richiedente può essere concesso soltanto un posteggio.

I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- l'elenco dei posteggi disponibili;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- il numero che li identifica;
- le dimensioni;
- il settore merceologico, limitatamente alle fiere, i generi ammessi;
- il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, entro il quale l'istanza, completa di bollo, firmata digitalmente, deve essere inviata al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC all'indirizzo: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it.

Il modello da utilizzare verrà allegato al Bando.

Le istanze dovranno contenere tutta la documentazione prevista nel bando il cui modello sarà allegato.

Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non danno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

Il procedimento autorizzativo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (inizio procedimento), previsto nel bando.

Il responsabile del procedimento effettua comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento di cui al comma precedente ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 241/90.

Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o della fiera.

Sono escluse dalla graduatoria le istanze carenti di un requisito essenziale e quelle relative a soggetti che, pur avendo presentato domande complete risultino, in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sprovvisti dei requisiti dichiarati.

A parità di presenze è attribuita preferenza alle domande con i seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di iscrizione (in qualità di operatore commerciale su aree pubbliche) nel Registro Imprese;
- data anteriore di presentazione al Comune. A parità di data verrà data priorità a quella acquisita con numero di protocollo inferiore.

I criteri di cui sopra si applicano, ove compatibili, anche all'assegnazione dei posteggi riservati alle persone portatrici di handicap di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ferma restando, in caso di più domande concorrenti, la priorità del richiedente collocato più favorevolmente nella graduatoria dei disabili disoccupati di cui all'art. 8 della L. 68/99.

Le presenze maturate nelle precedenti manifestazioni si azzereranno con la richiesta di ammissione all'assegnazione del posteggio riservato ai portatori di handicap.

In ogni caso l'invalidità dovrà permanere ed essere periodicamente documentata su richiesta del Comune per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

Il portatore di handicap dovrà tempestivamente comunicare al Comune ogni variazione circa il permanere o meno dello stato di disabilità.

In ottemperanza all'obbligo di motivazione del provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, Legge 241/90, l'atto conclusivo del procedimento deve contenere anche l'elenco delle domande escluse dalla graduatoria con l'indicazione, per ciascuna, della causa di esclusione.

Il responsabile del procedimento provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento alla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio ed alla comunicazione del provvedimento ai destinatari.

Qualora dalla graduatoria risultino accolte più di due domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, è tenuto ad indicare al Comune i posteggi prescelti. In caso di opzione mancata o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

La concessione/autorizzazione rilasciata in conseguenza di eventuali cambiamenti dell'area del mercato settimanale dovrà tenere conto della graduatoria approvata con determinazione del Dirigente del Settore che terrà conto dell'anzianità maturata dal titolare del posteggio.

Il responsabile del procedimento trasmette alla Regione Liguria, entro i successivi quindici giorni copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 16

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

Ai sensi dell'art. 127 della L.R. 1/2007 e s.m.i. l'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 17

Subingresso nella titolarità dell'azienda

Il trasferimento in gestione od in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta l'intestazione dell'autorizzazione, rispettivamente in capo al nuovo gestore od al nuovo proprietario.

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal diretto dante causa, in termini di presenze.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il nuovo proprietario od il gestore presenta comunicazione di inizio attività, attestante la presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, al Comune sede del posteggio e che ha rilasciato l'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

Dal momento di presentazione della comunicazione di cui al precedente comma, il nuovo proprietario od il gestore può esercitare l'attività.

A detta comunicazione deve essere allegata copia dell'atto di acquisto in proprietà o gestione dell'azienda, copia della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cedente e acquirente o gestore.

Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione.

Il Comune, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, rilascia all'interessato nuova autorizzazione con concessione di posteggio.

In caso di decesso del titolare la comunicazione di subingresso può essere effettuata dall'erede o, in caso di più eredi, da uno scelto quale rappresentante per tutti i rapporti con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Il successore a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari, di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010 e dell'art. 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i., ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione al Comune dell'evento.

Qualora entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui sopra, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, si vedrà revocare il titolo autorizzatorio.

In caso di cessazione della gestione, l'autorizzazione è reintestata al proprietario, a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, da effettuarsi entro i successivi sei mesi.

L'accertamento da parte del Comune di crediti per mancato pagamento di imposte e diritti da parte del cedente o del proprietario in caso di subingresso per cessione e/o affitto di azienda comporterà la revoca della concessione del posteggio.

Tale regola opera anche in caso di reintestazione dell'azienda o ramo d'azienda.

Art. 18 **Deleghe all'esercizio dell'attività**

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, è consentito su delega a:

- i collaboratori familiari (articolo 230 bis del Codice Civile);
- i dipendenti (Collocamento ordinario);
- i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex interinali);
- gli associati in partecipazione (articoli 2549-2554 del Codice Civile);
- i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 2 della Legge 335/95);
- tutte le forme normate dalla legislazione sul lavoro.

Le deleghe, anche se riferite a brevi sostituzioni nell'arco della giornata, dovranno pervenire anche a mezzo fax, all'Ufficio Polizia Municipale, perentoriamente, entro le ore 12:00 del giorno precedente l'evento, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei relativi oneri fiscali e tributari.

Qualora venga accertato dagli agenti preposti al controllo che l'attività è esercitata difformemente alle precedenti disposizioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 143 della L.R. 1/2007, l'operatore non maturerà l'anzianità in termini di presenze per l'edizione corrente della manifestazione.

Le ditte individuali titolari di due autorizzazioni/concessioni dovranno documentare ad ogni edizione dell'evento mercatale / fieristico la disponibilità di delegati all'esercizio dell'attività secondo le modalità sopra esposte.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi potranno svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare potrà delegare, secondo quanto previsto ai commi precedenti, purché i deleganti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e 13 della L.R. 1/2007.

Ai fini di consentire il controllo, in ogni caso, non è consentita assenza temporanea.

Art. 19

Disposizioni per l'esercizio dell'attività

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a:

- non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e gli spazi di distacco tra i banchi stessi o comunque non in concessione;
- utilizzare il posteggio anche per la sosta degli autoveicoli utilizzati per il trasporto, la vendita o l'esposizione della merce purché siano collocati entro i limiti del posteggio assegnato;
- utilizzare, nell'ambito dei posteggi concessi, le attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi e non costituiscano pericolo o disturbo per gli utenti e per gli altri operatori;
- collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 230 cm, possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici e comunque non oltre i 30 cm., anche le eventuali mantovane non possono eccedere l'altezza di cm. 30. La collocazione delle tende non deve in ogni caso causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, con particolare riguardo a quella dei mezzi adibiti a servizi di emergenza;
- mantenere liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita e per quanto possibile anche nel corso delle operazioni di montaggio e smontaggio;
- allineare il banco di vendita e le merci esposte ad una altezza di almeno 70 cm. dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti è consentita l'esposizione a terra;
- le merci esposte in posizione verticale, o comunque appese ad attrezzature installate sul banco, come tendoni, tralicci, ombrelloni, ecc. devono essere ad un'altezza non inferiore a metri 1,80 dal suolo misurata dall'estremità inferiore delle merci stesse. I tendoni a copertura dei banchi e gli ombrelloni devono avere altezza di metri 2,00 dal suolo, misurata a partire dalla loro parte più bassa e sul fronte di vendita. Gli sportelli dei mezzi attrezzati alle vendite utilizzati a supporto per l'esposizione di merci in posizione verticale sono soggetti alla stessa disciplina dei tendoni e degli ombrelloni;
- non utilizzare diffusori sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, C.D. e similari, effettuato nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia od attraverso cuffie o con una regolazione del volume del suono emesso tale da non arrecare disturbo alle persone. Ogni diffusione va comunque sospesa durante lo svolgimento di processioni o funzioni religiose;
- non emettere grida o produrre rumori molesti di qualsiasi tipo, anche al fine di invogliare l'acquisto od attirare l'attenzione delle persone;

- mantenere i rispettivi posteggi puliti, evitando la dispersione di materiali di qualsiasi tipo, sia durante lo svolgimento dell'attività di vendita sia al momento in cui lo stesso è lasciato libero. E' fatto assoluto divieto di danneggiare o manomettere anche in maniera lieve gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree in concessione;
- non eseguire allacciamenti agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua senza essere in possesso delle relative autorizzazioni;
- non eseguire affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- non legare corde o altro agli alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- non utilizzare generatori portatili di energia elettrica le cui emissioni acustiche e gassose possano recare danno e/o disturbo agli operatori limitrofi ed alla quiete pubblica;
- a provvedere, a fine mercato/fiera, alla raccolta per il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente per la raccolta differenziata.

Ai suddetti operatori commerciali è fatto inoltre divieto di:

- occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- esercitare l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli non in possesso delle caratteristiche e dei requisiti stabiliti dalla vigente legislazione;
- rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente. A tal fine è tenuto ad indicare su tutte le merci esposte il relativo prezzo di vendita con le modalità stabilite dalla legge;
- detenere strumenti destinati alla pesatura delle merci non conformi alle prescrizioni di legge e non disposti in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente e direttamente la pesatura. Detti strumenti debbono essere costantemente regolati e puliti;
- vendere merci di settore diverso da quello per il quale è rilasciata l'autorizzazione commerciale;
- svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
- vendere merce usata senza indicarlo apponendo sul banco o sui beni stessi un cartello con dicitura "merce usata" di dimensione 0,50x0,50 mt e senza esibire alla Polizia Giudiziaria certificato di disinfezione della merce a norma di legge;
- vendere merce usata e nuova senza opportuna separazione e identificazione con apposito cartello;

Art. 20

Rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere promozionali e iniziative straordinarie

In occasione e nell'ambito di manifestazioni tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Dette autorizzazioni sono rilasciate limitatamente alle specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell'iniziativa nella quale si collocano.

Ai fini e con le modalità di cui al comma 1**bis** dell'art. 32 della L.R. 1/2007 e s.m.i., il Comune provvederà ad acquisire le valutazioni delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale

Il soggetto promotore dell'iniziativa, contestualmente all'istanza per l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione, indica il numero dei posteggi occorrenti per la vendita temporanea da assegnare a soggetti iscritti al Registro delle Imprese ed ai coltivatori diretti singoli od associati.

Detta istanza deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune almeno un mese prima della data nella quale si svolge l'evento.

La Giunta Comunale, con apposita direttiva, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro prevalente interesse pubblico, autorizza lo svolgimento della manifestazione, le merceologie ammesse e stabilisce l'eventuale esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il soggetto promotore della manifestazione, non oltre il settimo giorno antecedente la manifestazione stessa, è tenuto a comunicare all'Ufficio Attività Produttive le generalità degli operatori partecipanti all'iniziativa e trasmettere la documentazione ad essi relativa.

Ai singoli operatori o al soggetto organizzatore della manifestazione verrà rilasciata specifica concessione temporanea di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche valida soltanto per i giorni in cui ha luogo la manifestazione stessa.

Il promotore della manifestazione sarà altresì tenuto ad effettuare il versamento del canone per l'occupazione suolo pubblico e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fatti salvi i casi di esenzione.

Ai sensi dell'art. 32 commi *2bis* e *2ter* della L.R. 1/2007 e s.m.i., alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite il rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti in possesso di regolare tesserino con validità annuale e rilasciato per un massimo di cinque anni, che non esercitino l'attività commerciale in modo professionale ma vendano, in modo del tutto sporadico e occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività hobbistica, ad eccezione del settore abbigliamento.

L'hobbysta deve dichiarare, preventivamente e sotto la propria responsabilità, la propria condizione di venditore non professionale.

Il tesserino rilasciato all'hobbysta, rilasciato dal Comune nel quale si svolge la prima fiera o manifestazione promozionale scelta, non è cedibile o trasferibile, deve sempre essere esposto in maniera ben visibile per gli organi di controllo e deve essere vidimato ad ogni partecipazione fino a un massimo di 24 (ventiquattro) in un anno solare.

Ai sensi dell'art. 32 comma *2sexies* della L.R. 1/2007 e s.m.i. per i soggetti dei quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni o privi del tesserino per hobbysti o della vidimazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e manifestazioni straordinarie del territorio regionale.

Art. 21

Accesso e circolazione nelle aree di mercato e sulle fiere

Le aree di svolgimento dei mercati e delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare in concomitanza con il giorno ed orari di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Di conseguenza le aree saranno accessibili esclusivamente ai mezzi degli operatori negli orari indicati per le operazioni di collocazione, allestimento dei banchi e di smontaggio e sgombero dell'area e ai soli pedoni durante l'orario dell'attività di vendita, salvo casi eccezionali da autorizzarsi da parte del Comando di Polizia Locale.

Nel caso in cui il posteggio non sia occupabile a causa di ostacoli materiali non rimovibili entro l'orario di sgombero stabilito dalla suddetta ordinanza, il concessionario ha diritto ad utilizzare

un'area di equivalente superficie, assegnata dall'Agente di Polizia Locale. incaricato della vigilanza del mercato.

Art. 22
Procedure di spunta
Assegnazione posteggi occasionalmente non occupati

I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che intendono concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente non occupati devono presentarsi, muniti di autorizzazione in originale, Carta di Esercizio, Attestazione Annuale (anche per coloro che provengono da fuori regione), all'Agente di Polizia Locale incaricato della vigilanza del mercato o della fiera entro il termine appositamente indicato per ciascuna fiera o mercato, per far annotare i dati identificativi della propria autorizzazione.

L'assegnazione dei posti disponibili deve avvenire nel rispetto della suddivisione in settori merceologici del mercato o fiera, pertanto non vengono assegnati posteggi riservati a specifiche tipologie merceologiche specializzate ad operatori che trattino merceologie non originariamente previste.

La precedenza è attribuita ai soggetti aventi maggior numero di presenze alla spunta per mercato o fiera sulla base di apposita graduatoria, suddivisa in settori "alimentare", "non alimentare", "produttori agricoli", "disabili" stilata sulla base del maggior numero di presenze alla spunta per mercato o fiera.

A parità di numero di presenze è attribuita preferenza ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese o Ditte.

Tale graduatoria verrà aggiornata, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale in modo dinamico per ogni mercato o fiera.

La presenza non è calcolata ai fini della graduatoria nel caso in cui l'operatore avente diritto all'assegnazione temporanea rinunci spontaneamente ad espletare l'attività di vendita.

Viene altresì registrata la presenza dell'operatore che non possa svolgere la propria attività a causa della mancanza di posteggi disponibili.

Per poter partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare.

E' ammessa facoltà di delega nei termini e alle condizioni di cui al presente regolamento.

Al subentrante nelle autorizzazioni inserite nelle graduatorie vengono trasferite le presenze maturate dal dante causa.

Dalla graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati vengono automaticamente esclusi i soggetti che, in 36 mesi, non si presentino ad alcuna delle edizioni del mercato. In fase di prima applicazione tale disposizione si applica con decorrenza 01.01.2018.

L'operatore subentrante dovrà esibire agli organi di vigilanza presenti sul mercato, la copia della ricevuta di inoltro al Comune della domanda di subingresso.

Art. 23
Obblighi degli operatori di spunta

Gli assegnatari dei posteggi occasionalmente liberi devono occupare il posteggio temporaneamente assegnato entro 30 minuti dal termine delle operazioni di spunta.

Il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea del posteggio deve essere assolto entro la giornata stessa in cui il mercato o fiera ha luogo.

Art. 24

Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

In caso di variazione permanente della localizzazione dei posteggi si provvederà alla riassegnazione degli stessi in base alla graduatoria di anzianità aggiornata alla data di riassegnazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL MERCATO SETTIMANALE

Art. 25

Localizzazione e tipologia

a) Tipologia: mercato annuale
Periodicità: settimanale
Giornata di svolgimento: giovedì

b) Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto (come da planimetria allegata).

La planimetria di cui sopra, per comprovata necessità o causa di forza maggiore potrà essere modificata con deliberazione della Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria.

c) Totale posteggi: n. 51, di cui n. 4 riservati alla vendita di generi alimentari, n. 44 riservati al commercio di generi non alimentari, n. 2 riservati ai produttori agricoli e n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap (art. 33 – L.R. 1/2007).

Tutti i posteggi hanno le seguenti dimensioni: fronte di m. 6 per una profondità di m. 4 e così per una superficie di mq. 24.

Art. 26

Orari di funzionamento del mercato

L'orario dell'attività di vendita è compreso tra le ore 8,00 e le 13.30.

Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita dalle ore 6,30 e devono rimuovere le attrezzature, compresi i mezzi autorizzati a stazionare nell'area di mercato, entro e non oltre le 14.30, lasciando sgombra l'area in concessione da ogni tipo di materiale e raccogliendo i rifiuti, per il loro conferimento, nel rispetto della normativa vigente per la raccolta differenziata e secondo le disposizioni contenute nella regolamentazione prevista dal Settore Ambiente.

I concessionari che non sono presenti con le strutture sul loro posteggio alle ore 8.00 verranno dichiarati assenti ed il posteggio sarà considerato disponibile per un'occupazione giornaliera da parte di altro operatore in seguito all'operazione di spunta di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

E' considerato altresì assente il concessionario che nel corso dell'orario di vendita abbandoni, con il proprio banco, il posteggio assegnato. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore (situazione atmosferica locale, grave ed improvviso malessere fisico).

Qualora alle ore 8.00 non fossero presenti la metà più uno dei titolari di posto assegnato, od in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, l'Agente di Polizia Municipale incaricato della vigilanza del mercato, dichiarerà lo stesso annullato; in questo caso le assenze e le presenze non saranno conteggiate.

Il posteggio si intende occupato quando nell'area assegnata sono presenti le attrezzature di vendita o il mezzo adibito al trasporto della merce e sono in atto le operazioni di sistemazione per l'esposizione di quest'ultima.

L'operazione di spunta si svolge alle ore 8.00.

Per il numero massimo di due mercati all'anno, previa richiesta da inviare al Servizio Attività Produttive del Comune almeno venti giorni prima della data indicata, sottoscritta da almeno i due terzi dei titolari di posto assegnato, o inoltrata dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, potrà essere autorizzato con specifico atto, il prolungamento dell'orario di vendita fino alle ore 18.30 con obbligo di sgombero entro le 19.00.

Lo svolgimento del mercato settimanale non avrà luogo:

- nei giorni festivi del 1° Gennaio, 6 Gennaio, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre.

Gli operatori potranno presentare specifica e motivata richiesta di deroga che verrà esaminata di volta in volta dall'Amministrazione.

Lo svolgimento del mercato non avrà luogo in caso di allerta meteorologico dichiarato e secondo le vigenti disposizioni normative.

In occasione della manifestazione denominata "Torta dei Fieschi" i posteggi interessati dalle relative strutture verranno appositamente spostati in Via Cavour come da planimetria allegata.

Qualora il giorno di mercato coincida con la manifestazione sopra citata o quando non vi siano i tempi tecnici per il montaggio e lo smontaggio delle strutture adibite alla distribuzione della torta il mercato verrà annullato o in alternativa, a discrezione dell'Amministrazione, spostato presso altra idonea sede.

La stessa area (Via Cavour) verrà utilizzata altresì ogni qual volta si rendesse necessario il trasferimento temporaneo di qualche posteggio per cause contingibili ed urgenti.

Art. 27 **Assegnazione posteggi vacanti**

I posteggi resisi vacanti, per revoca o rinuncia, sono assegnati esclusivamente a seguito di procedura concorsuale come previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

All'assegnazione di detti spazi possono partecipare anche gli operatori già titolari di posteggio.

Art. 28 **Modalità di gestione dei posteggi**

In ogni giorno di mercato l'Agente di Polizia Locale incaricato della vigilanza del mercato settimanale, rileva il nominativo dei commercianti assenti verificando se l'assenza è giustificata o meno in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

Al raggiungimento del periodo massimo di assenze ingiustificate previsto, l'Agente di Polizia Locale è tenuto a trasmettere relazione al Responsabile del Servizio Attività Produttive per l'avvio del procedimento di revoca.

E' da escludersi dal computo delle assenze ingiustificate, il periodo di ferie che corrisponde a 4 giornate di mercato, purché preventivamente comunicato per iscritto al Servizio Attività Produttive almeno sette giorni prima dell'inizio del medesimo.

CAPO V DISPOSIZIONI PER IL MERCATO GIORNALIERO

Art. 29 Localizzazione e tipologia

- Tipologia: mercato annuale
- Periodicità : giornaliera (tutti i giorni feriali e facoltativi i giorni festivi)
- Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto lato Ponente isola pedonale
come da planimetria allegata quale parte integrante del presente regolamento
- Totale posteggi: n.5 riservati alla vendita di generi alimentari:
 - due riservati in via esclusiva alla vendita di frutta e verdura (n. 2 di mt. 6X6 – n. 5 di mt. 5X6)
 - due alla vendita di prodotti ittici (n. 3 di mt. 1,10x3,50 – n. 4 di mt. 1,87x5,00)
 - uno alla vendita di salumi e formaggi di mt. 3X6
- per la loro dislocazione vedere planimetria allegata

Art. 30 Orari di funzionamento del mercato

L'orario dell'attività di vendita nei giorni feriali e festivi è compreso tra le ore 6.30 e le 13.30.

Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita dalle ore 6.00 e devono rimuovere le merci negli orari di chiusura, cioè entro le ore 14.00, lasciando l'area attrezzata nella sua completezza libera e sgombra da oggetti che possano costituire intralcio al pubblico passaggio.

E' facoltà degli operatori prolungare l'orario di vendita fino alle ore 19.30 con rimozione delle attrezzature entro le ore 20,00.

I concessionari che non sono presenti sul loro posteggio alle ore 8.00 verranno dichiarati assenti.

Art. 31
Rilevamento presenze e assenze

L'Agente di Polizia Locale incaricato della vigilanza del mercato giornaliero, rileva il nominativo dei commercianti assenti verificando se l'assenza è giustificata o meno in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

Verranno conteggiate esclusivamente le presenze nei giorni feriali.

Al raggiungimento del periodo massimo di assenza ingiustificata previsto, l'Agente di Polizia Locale è tenuto a trasmettere relazione al Dirigente del Servizio Attività Produttive per l'avvio del procedimento di revoca.

E' da escludersi dal computo delle assenze ingiustificate il periodo di ferie che corrisponde a 24 giornate di mercato, purché preventivamente comunicato per iscritto al Servizio Attività Produttive almeno sette giorni prima dell'inizio del medesimo.

CAPO VI
PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 32
Aree riservate in occasione del mercato settimanale

Nell'ambito del mercato settimanale sono individuati dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli è pari a due. La superficie di ciascun posteggio è di mq. 24 (6x4) - (come da planimetria allegata al mercato settimanale).

L'occupazione dei posteggi deve avvenire nei termini e alle condizioni stabiliti per tutti gli operatori del mercato

Lo sgombero dei posteggi avviene con le stesse modalità previste per la restante parte di mercato.

Art. 33
Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione

I posteggi sono assegnati in base alle disposizioni procedurali previste dalla normativa vigente, assicurando la priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della Città Metropolitana di Genova.

L'assegnazione dei posteggi, della durata prevista dalla normativa, e su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- c) con validità estesa all'intero anno solare;
- d) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni.

Art. 34
Attestazione di produttore agricolo

I requisiti dell'imprenditore agricolo sono quelli previsti dall'art. 1 e successivi del D. Lgs. 228/01.

La qualità di produttore agricolo è provata mediante l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e attraverso il certificato rilasciato dal Dirigente incaricato del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il certificato deve indicare i generi prodotti e venduti e l'ampiezza dei terreni utilizzati.

Art. 35

Obblighi e prescrizioni

I produttori agricoli concessionari del posteggio o occupanti di fatto sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni igienico- sanitarie previste per le merci poste in vendita e a tutte quelle previste dal presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 36

Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati avviene, contestualmente all'operazione di spunta, tra i produttori agricoli in possesso della documentazione necessaria secondo una apposita graduatoria.

Tale graduatoria, tenuta con le modalità indicate all'art. 22 del presente regolamento, viene stilata sulla base del maggior numero di presenze, assicurando comunque la priorità alle imprese agricole localizzate nella Città Metropolitana di Genova.

CAPO VII

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 37

Localizzazione e tipologia

- Tipologia: posteggio fuori mercato
- Periodicità : giornaliera (tutti i giorni feriali e facoltativi i giorni festivi)
- Totale posteggi: n. 3 di cui
 - uno riservato per la somministrazione di alimenti e bevande sito nei giardini Lungo Entella zona foce di mq. 18 – Piazza La Scafa
 - uno in Via Moggia, tratto compreso tra svincolo autostradale e confine con il Comune di Cogorno di mq. 18, per la vendita di frutta e verdura
 - uno a carattere stagionale ubicato in Località Arenelle di mq. 18 per la vendita e somministrazione al pubblico di frutta e verdura

- per la loro dislocazione vedere planimetria allegata

CAPO VIII FIERE

Art. 38 Fiera dell'Agricoltura (alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Corso Genova, Piazza Bucciarelli, area parcheggio lato nord
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: 1° domenica del mese di marzo

Totale posteggi: 112

Posteggi merci varie: 87 di mt. 6x3

Posteggi riservati ai venditori di porchetta: 3 (n. 13-20-40 di mt. 8x3)

Posteggi riservati ai produttori agricoli e ai generi legati all'agricoltura (macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura e l'allevamento, piante e fiori): 22 di cui:

- il n. H di mt. 10X3
- il n. G di mt. 9x3

Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap: 2 (n. F e R di mt. 6X3)

Posteggi destinati al commercio equo e solidale: 1 (n. Q di mt. 6x3)

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 19.30 vendita;
- dalle 19.30 alle 20.00 smontaggio e sgombero area.

Art. 39 Fiera dell'Ascensione (alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Piazza Lazzaro Podestà e Via Ponte della Maddalena
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: domenica successiva ai 40 giorni dopo la Pasqua -
*In caso di concomitanza con altra fiera nelle località limitrofe la fiera
verrà anticipata o posticipata alla domenica precedente o successiva*

Totale posteggi: 25 di mt. 6x3

Posteggi merci varie: 17

Posteggi riservati al settore alimentare: 6

Posteggi riservati ai produttori agricoli e ai generi legati all'agricoltura (macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura e l'allevamento, piante e fiori): 2

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 19.30 vendita;
- dalle 19.30 alle 20.00 smontaggio e sgombero area.

Art. 40
Fiera della Trinità
(alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Via Dante
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: domenica successiva alla Pentecoste che cade 50 giorni dopo la Pasqua

Totale posteggi: 12 di mt. 6x3

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 13.00 vendita;
- dalle 13.00 alle 14.00 smontaggio e sgombero area.

Art. 41
Fiera del Carmine
(alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Via Dante e Via Nuova Italia
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: domenica precedente o coincidente con il 16 luglio

Totale posteggi: 30 di mt. 6x3

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 13.00 vendita;
- dalle 13.00 alle 14.00 smontaggio e sgombero area.

Art. 42

Fiera di Santo Stefano
(alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Via Dante
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: 1° domenica dopo il 3 agosto

Totale posteggi: 12 di mt. 6x3

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 13.00 vendita;
- dalle 13.00 alle 14.00 smontaggio e sgombero area.

-

Art. 43
Fiera di San Simone
(alimentari e non alimentari)

Localizzazione: Piazza della Libertà, Piazza Milano e Via Dei Devoto (tratto compreso tra Piazza Milano e il sottopasso di Via C.Colombo lato mare)
(come da planimetria allegata)

Periodo di svolgimento: 28 ottobre

Totale posteggi: 125
Piazza della Libertà mt. 6X3
Piazza Milano mt. 6X4
Via Dei Devoto mt. 6x4

Posteggi riservati ai venditori di porchetta:

- 3 in Piazza della Libertà (n. 1-5-13 di mt. 7X3)
- 4 Piazza Milano (n. 1-9-18-62 di mt. 7x4)

Posteggi riservati ai produttori agricoli:

- 2 Piazza della Libertà (n. 10-11 di mt. 6x3)

Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap:

- 2 Via Dei Devoto (n. 5-6 di mt. 6X4)

Gli orari di svolgimento sono i seguenti:

- dalle 6.30 alle 7.45 occupazione punto di vendita;
- ore 8.00 spunta;
- dalle 8.00 alle 19.30 vendita;
- dalle 19.30 alle 20.00 smontaggio e sgombero area.

Art. 44

Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari.

Il Comune tramite l'Agente di Polizia Locale incaricato della vigilanza della fiera tiene apposita graduatoria per ciascuna fiera, aggiornata in base alle presenze maturate da ciascun operatore.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera.

In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, l'operatore ai fini della partecipazione alle stesse, dovrà attenersi alle modalità di cui al precedente articolo 15.

Per il funzionamento e la regolamentazione delle fiere si applicano le stesse disposizioni stabilite per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dal presente regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 16, sempre che non siano contrastanti con quelle indicate nel presente capo.

Art. 45

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i, il Comune rilascia per ciascuna fiera, in base ai posteggi individuati, l'autorizzazione con concessione della durata stabilita dalla normativa vigente.

Ciascun operatore nell'ambito della stessa fiera può essere concessionario soltanto di due posteggi.

Le autorizzazioni sono rilasciate mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento, come stabilito e disciplinato dalla normativa vigente.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e i posteggi occasionalmente liberi vengono assegnati in seguito all'operazione di spunta in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli articoli 143,144 e 147 della Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Codice della Strada e dalle altre leggi in quanto applicabili.

Art. 47

Prima applicazione del nuovo regolamento

In fase di prima applicazione del nuovo regolamento si procederà secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente al momento della emanazione del bando.

Eventuali ulteriori criteri di assegnazione dei posteggi potranno essere stabiliti nel bando concorsuale.

Qualora, dopo le procedure concorsuali di approvazione della graduatoria definitiva e di assegnazione delle concessioni dei posteggi nei mercati e nelle fiere, si rendessero disponibili dei posteggi per revoca, decadenza o rinuncia, detti spazi saranno assegnati mediante la procedura di cui all'art. 15 del presente regolamento, prima del definitivo rilascio dei titoli autorizzatori.

Art. 48

Responsabilità per danni

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o smarrimenti di merce o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

Art. 49

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 50

Norme di rinvio

Le disposizioni introdotte dal presente regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate, con esse incompatibili.

Per tutto quello non ricompreso nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 51

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con la vigente disciplina del commercio su aree pubbliche e con il presente Regolamento.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore in 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Lavagna.